

INTERPRETAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 4 AGOSTO 1994 RECANTE MODIFICAZIONI AI PROVVEDIMENTI CIP IN MATERIA DI TARIFFE, SOVRAPPREZZI E DI CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

1. I fatti

In data 1 settembre 1997 sono stati segnalati all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) dallo Studio Barbieri Snc, via Adda 73/B, 41049 Sassuolo (Modena), problemi in merito all'applicazione di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 1994 recante modificazioni ai provvedimenti CIP in materia di tariffe, di sovrapprezzi e di Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Il decreto in oggetto stabilisce, al capitolo I, nuove tariffe per le forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni in bassa tensione e per quelle a media tensione non regolate da tariffe multiorarie con decorrenza dall'1 ottobre 1994. Il paragrafo 2, primo capoverso, dello stesso capitolo prevede tra l'altro che: "Limitatamente alle forniture [in locali e luoghi diversi dalle abitazioni in bassa tensione e per quelle a media tensione non regolate dalle tariffe multiorarie] in atto alla data dell'1 ottobre 1994, le imprese fornitrici procederanno all'applicazione del tipo di tariffa più conveniente per l'utente in base all'utilizzazione della fornitura nel periodo precedente l'applicazione della presente normativa".

In merito, in data 18 febbraio 1998, l'Enel Spa inviava all'Autorità una nota (prot. A/64) nella quale sosteneva che, intendendo per "utilizzazione della fornitura" il rapporto tra consumi di energia elettrica e potenza contrattualmente impegnata, aveva al tempo predisposto una procedura automatica per l'identificazione della tariffa più conveniente per l'utente basata unicamente su questi due parametri di fornitura, escludendo pertanto ogni considerazione dei prelievi di potenza oltre la potenza impegnata.

2. La valutazione

L'Autorità ritiene che nell'applicazione del decreto in oggetto:

- il termine "tariffa" debba ritenersi comprensivo di tutti i corrispettivi riportati in bolletta e concernenti l'impegno di potenza; i prelievi oltre la potenza impegnata; i prelievi oltre la potenza massima disponibile; i consumi di energia;
- per "tariffa più conveniente per l'utente" debba intendersi la tariffa che minimizza la spesa complessiva della fornitura per energia elettrica, sulla base dell'impegno di potenza, degli eventuali superi di potenza e dei consumi di energia registrati nel periodo precedente il 1° ottobre 1994 (ottimizzazione della tariffa) e su questa base gli esercenti avrebbero dovuto applicare quanto disposto dal capitolo 1, paragrafo 2, primo capoverso, del citato decreto.

L'applicazione della tariffa più conveniente così definita non implica l'ottimizzazione del contratto di fornitura. L'impegno di potenza fissato dall'utente potrebbe ad esempio non essere ottimale, dato il profilo di carico dell'utente stesso. Un impegno di potenza troppo basso porterebbe ad una spesa per superi troppo elevata mentre, di converso, un impegno di potenza troppo elevato comporterebbe un esborso eccessivo per corrispettivi di potenza.

L'ottimizzazione della fornitura richiede la scelta di un opportuno livello di potenza da impegnare, data la previsione di prelievo, i livelli e la struttura dei corrispettivi. Questa è una scelta che solo l'utente è in grado di effettuare: l'impresa fornitrice non può infatti modificare d'ufficio un elemento contrattuale legato esclusivamente alle esigenze dell'utilizzatore della fornitura.

Il decreto in oggetto richiede pertanto che la selezione da parte dell'impresa fornitrice della tariffa più conveniente per l'utente avvenisse sulla base dell'utilizzazione della fornitura nel periodo precedente l'entrata in vigore della nuova normativa, mentre lasciava all'utente la facoltà di scegliere una tariffa diversa da quella proposta dall'impresa.

Infatti, il capitolo I, paragrafo 2, secondo capoverso dello stesso decreto prevede che entro il 31 dicembre 1994, senza attendere la scadenza del contratto, i clienti abbiano la facoltà di modificare il tipo di tariffa stipulando con l'impresa fornitrice un nuovo contratto con efficacia anche retroattiva, ovviamente non antecedente all'entrata in vigore della nuova tariffa. Il suddetto termine è stato poi prorogato fino al 31 marzo 1995 con ulteriore possibilità da parte del cliente di poter modificare, con efficacia anche retroattiva, la potenza impegnata.

In conclusione, il decreto impone all'impresa fornitrice l'ottimizzazione della tariffa e consente all'utente l'ottimizzazione della fornitura.

In considerazione di quanto esposto l'Autorità ritiene che gli utenti titolari di forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni in bassa tensione e gli utenti titolari di forniture in media tensione non regolate dalle tariffe multiorarie in atto alla data dell'1 ottobre 1994 per le quali, ai sensi del paragrafo 2 del capitolo I del decreto in oggetto, le imprese fornitrici abbiano proceduto all'applicazione di un tipo di tariffa diverso da quello che minimizza il costo complessivo della fornitura sulla base dell'utilizzazione della fornitura nel periodo precedente l'entrata in vigore del suddetto decreto ed inclusivo dei corrispettivi di supero i potenza, al netto degli oneri tributari, possano richiedere, entro il 30 giugno 2000, la rettifica della fatturazione ed il rimborso, sulla base della tariffa più conveniente per l'utente, ed il rimborso degli importi pagati in eccesso, per il periodo successivo all'1 ottobre 1994.

A tal fine gli utenti dovranno presentare all'impresa fornitrice domanda corredata dei documenti di fatturazione relativi alla fornitura di energia elettrica per il periodo 1 ottobre 1993 – 30 settembre 1994, nonché per il periodo per il quale si richiede la rettifica della fatturazione.

3. Effetto economici per le imprese fornitrici

Una valutazione degli effetti economici della deliberazione proposta sulle imprese fornitrici può solo consentire di definire misure orientative del costo complessivo per le imprese. Non è noto il numero di utenti per i quali dette imprese hanno proceduto, al tempo, all'applicazione di una tariffa diversa da quella più conveniente. Degli utenti, che avrebbero diritto alla rettifica di fatturazione ed al rimborso degli importi pagati in eccesso, si ritiene che solo una parte avanzerà domanda. Risulta difficilmente stimabile il numero di soggetti che lo farà, essendo presumibile che eserciti il proprio diritto solo chi può aspettarsi una rettifica quantitativamente significativa. Affinché tale circostanza si verifichi è necessario non solo che i prelievi di potenza in supero abbiano assunto dimensione significativa in quantità, ma anche che l'onere tariffario risultante dall'applicazione della tariffa prescelta risulti, una volta conteggiati i superi, significativamente superiore a quello che sarebbe risultato dall'applicazione di una tariffa diversa.

Gli utenti potenzialmente interessati sono quelli con potenza compresa tra 30 e 400 kW. Dall'osservazione della distribuzione di tali utenti per utilizzazione delle forniture e per entità dei superi, appare ragionevole desumere che potrebbero trovarsi nella condizione prevista, e quindi fare

richiesta, il 3% del totale degli utenti con potenza compresa tra 30 e 400 kW, cioè circa 6000 utenti. Si è ipotizzato per gli utenti interessati dal provvedimento una spesa media annua per il servizio elettrico pari a circa 35 milioni di lire e valutato che la differenza percentuale tra l'onere relativo alla tariffa effettivamente applicata e quella relativa alla tariffa più conveniente per l'utente possa essere dell'ordine del 15%.

A tali condizioni, l'ammontare complessivo dei rimborsi dovrebbe essere, per ogni anno interessato dalla deliberazione proposta, dell'ordine di 30 miliardi di lire. Dato che il periodo di applicazione del citato decreto è stato di circa 5 anni (dall'1 ottobre 1994 al 31 dicembre 1999) e che le richieste di rettifica di fatturazione e di rimborso non dovrebbero in tutti i casi coprire l'intero periodo, si stima che l'effetto complessivo sulle imprese esercenti non superi i 100-120 miliardi di lire.